

**LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 21-03-1984
REGIONE PIEMONTE**

Legge generale in materia di opere e lavori pubblici

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 13
del 28 marzo 1984

*Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente
legge:*

**Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI**

ARTICOLO 1

Obiettivi

Con la presente legge la Regione disciplina e coordina la programmazione delle iniziative in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico, ai fini di un equilibrato sviluppo del territorio e detta norme intese a razionalizzare e a snellire le procedure e le modalità di intervento nel settore.

ARTICOLO 2

Ambito di intervento

Le norme della presente legge si applicano alle opere e ai lavori pubblici e di interesse pubblico che si realizzano sul territorio regionale, con o senza intervento finanziario della Regione, ad esclusione degli interventi di competenza dello Stato.

La Regione può promuovere tutti gli interventi necessari all' acquisizione, alla realizzazione e all' efficienza funzionale delle opere, in coerenza con gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo e del Programma pluriennale di attività e di spesa, di cui alla legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, ed in conformità alle disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 3

Soggetti attuatori

I soggetti attuatori degli interventi di cui alla presente legge, sono:

- la Regione, nei limiti previsti dall' articolo 9;
- gli Enti locali territoriali;
- gli Enti pubblici operanti nel territorio regionale, ivi compresi i Consorzi pubblici e le Comunità Montane;
- le Società pubbliche e a partecipazione pubblica, istituzionalmente preposte alla realizzazione di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico.

I programmi degli interventi di competenza regionale sono coordinati, anche mediante apposite convenzioni, con quelli di competenza dello Stato e degli Enti Locali territoriali, ai sensi dell' articolo 11 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

Titolo II PROGRAMMAZIONE

ARTICOLO 4

Procedure di programmazione

Il Consiglio

Regionale, su proposta della Giunta, approva il Piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici, ed i Programmi di intervento annuali e pluriennali.

Il Piano pluriennale ha una validità di 3 o 5 anni e, comunque, non superiore a quella del Piano Regionale di Sviluppo e viene aggiornato annualmente.

La Giunta Regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, presenta la proposta di Piano pluriennale e/ o di aggiornamento del medesimo, con i Programmi di intervento annuali e pluriennali, al Consiglio Regionale, che l' approva contestualmente al bilancio.

ARTICOLO 5

Piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici

Il Piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici per le finalità di cui all' articolo 1, definisce:

1. gli obiettivi di assetto e di sviluppo della dotazione di opere pubbliche nel territorio della Regione da perseguire nel periodo di validità del Piano;

2. gli indirizzi generali per la programmazione degli interventi e relative priorità di settori e tipologia di opere;

3. i soggetti direttamente o indirettamente interessati alle realizzazioni ed i necessari coordinamenti fra gli stessi;

4. il quadro di riferimento finanziario che indichi la prevedibile disponibilità di risorse per il periodo di validità del Piano, tenuto conto dei programmi della Cassa Depositi e Prestiti e delle condizioni e possibilità di accesso al sistema creditizio.

ARTICOLO 6

Programmi di intervento annuali e pluriennali

Il Piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici viene attuato mediante Programmi annuali e pluriennali che determinano le condizioni di realizzazione degli interventi.

In particolare i Programmi e pluriennali indicano, tenuto conto dei piani e dei programmi di settore:

1. i criteri di programmazione e di priorità degli interventi;
2. gli interventi di opere pubbliche strutturali ed infrastrutturali da realizzare a cura della Regione e quelli da realizzarsi a cura di altri soggetti pubblici e privati, con l' indicazione dei prevedibili tempi e costi, della localizzazione, della valutazione dell' impatto ambientale, della dotazione progettuale e della dimensione delle aree acquisite e da acquisire;
3. il piano di finanziamento complessivo per la realizzazione degli interventi previsti, comprendente:
 - a. la ripartizione delle risorse disponibili fra i tipi di intervento finanziario di cui al successivo articolo 10:
 - b. la misura, le condizioni finanziarie e le modalità di erogazione dei contributi.

ARTICOLO 7

Criteri per la formazione del Piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici e dei Programmi di intervento annuali e pluriennali

Il Piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici, con i Programmi di intervento annuali e pluriennali ed i loro aggiornamenti, sono predisposti in base alle indicazioni circa la consistenza del fabbisogno, che derivano:

- a. dai rilevamenti dello stato di fatto e dalla verifica dello stato di attuazione dei programmi precedenti;
- b. dalle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi degli Enti locali previsti dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;
- c. dalle previsioni degli strumenti amministrativi di programmazione degli Enti locali, ed in particolare, per quanto riguarda i Comuni, del Programma Operativo delle opere e degli interventi pubblici, di cui all' articolo 37 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;

d. dai Programmi pluriennali di intervento e di spesa approvati dai Comitati Comprensoriali.

Il Piano pluriennale e i Programmi di intervento annuali e pluriennali comprendono anche i lavori, le opere pubbliche e di interesse pubblico programmati autonomamente con proprie risorse dai soggetti di cui all' art. 3. Gli interessati sono tenuti a dare comunicazione dei programmi di intervento, che intendono realizzare, nelle forme e con le procedure stabilite dalla presente legge e dal regolamento di attuazione di cui all' art. 32.

ARTICOLO 8

Attività di promozione per la predisposizione dei Piani e dei Programmi d' intervento

Per l' attuazione della presente legge la Giunta Regionale, avvalendosi del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche di cui al titolo IV, promuove e coordina:

- 1) studi di fattibilità e consulenza sulle opere di interesse regionale;
- 2) la predisposizione di regolamenti, capitolati generali e speciali di appalto e disciplinari tipo;
- 3) la definizione di standards tipologici, tecnologici, ed economici relativi a tipi e componenti edilizi ed alle soluzioni tecnologiche di impianti e di attrezzature;
- 4) l' unificazione delle procedure istruttorie degli uffici regionali centrali e periferici;
- 5) tutte le modalità di concorso organizzativo previsto dall' articolo 14.

La Giunta Regionale provvede alla raccolta, all' aggiornamento ed all' elaborazione dei dati fisici e finanziari relativi alle opere pubbliche d' interesse regionale che usufruiscono o non di contributo da parte della Regione.

Titolo III OPERATIVITA'

ARTICOLO 9

Modalità di intervento

Gli interventi di cui alla presente legge possono essere realizzati direttamente dalla Regione o dai soggetti di cui al precedente articolo 3.

La Regione, su richiesta specifica dei Comuni, può anche intervenire direttamente nei casi di somma urgenza o di pronto intervento.

In tali casi la Regione provvede avvalendosi preferenzialmente delle proprie strutture ovvero degli Enti strumentali regionali.

La Regione, per l'attuazione degli interventi, può fornire ai soggetti di cui al precedente articolo 3 i concorsi finanziari ed organizzativi di cui ai successivi articoli.

ARTICOLO 10

Interventi finanziari

La Regione concede contributi in capitale, contributi costanti in annualità e presta garanzie fidejussorie, fino al 100% dei costi di realizzazione delle opere.

Nel Piano pluriennale di intervento e nei Programmi annuali, di cui i precedenti articoli 5 e 6, sono determinati la misura ed il tipo di concorso, nonché le modalità e le condizioni di ammissione e di erogazione delle agevolazioni regionali.

ARTICOLO 11

Contributi in capitale

I contributi in conto

capitale possono essere erogati, fino alla costituzione di un fondo di rotazione da istituirsi con apposita legge, nella misura del 30% del contributo concesso alla stipula del contratto dei lavori da parte degli Enti o equivalente dichiarazione nel caso di esecuzione in amministrazione diretta; un 30% del contributo previa presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del 30% dei lavori in contratto; un ulteriore 30% a presentazione dello stato finale; il 10% od il minor importo necessario, a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonchè del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell' opera.

L' erogazione del contributo in conto capitale può essere disposta in una unica soluzione nei casi di acquisizione di immobili e di opere infrastrutturali, con l' obbligo della presentazione di idonea documentazione che attesti l' acquisita disponibilità dei beni stessi.

ARTICOLO 12

Fidejussioni e contributi in annualità

La Regione incentiva la realizzazione delle opere inserite nei programmi operativi comunali e da finanziarsi attraverso l' accensione di mutuo, con:

a) prestazioni di garanzie fidejussorie ai soggetti di cui al precedente articolo 3, beneficiari e non del contributo regionale, carenti di cespiti delegabili o di altra idonea garanzia;

b) contributi in annualità per le sole opere che non beneficiano del finanziamento creditizio da parte della Cassa Depositi e Prestiti e/ o per le quali lo Stato non è tenuto ad assicurare il finanziamento ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di finanzia locale o di specifiche leggi di settore.

La Regione concede altresì contributi in annualità e presta garanzie fidejussorie a Società di intervento o Consorzi appositamente costituiti per la realizzazione di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico.

La Regione concede agli Enti di cui all' art. 3 anche contributi annui per contratti di locazione finanziaria (leasing), appositamente stipulati per la realizzazione di opere previste nei piani e nei programmi di cui agli articoli 5 e 6 e nei limiti fissati dall' art. 10.

ARTICOLO 13

Contributi suppletivi

La Regione può concedere contributi suppletivi per aggiudicazione dei lavori con aumento sul prezzo di appalto, lavori imprevisti, danni di forza maggiore, tacitazione di riserve, revisione dei prezzi contrattuali.

La Giunta Regionale prevede annualmente, nell' ambito degli appositi stanziamenti di bilancio, gli importi necessari per tali maggiori oneri.

Sull' ammissibilità a contributo delle maggiori spese decide la Giunta Regionale. Per importi superiori a 100 milioni ovvero al 50% del costo progettuale dell' opera è obbligatorio il parere del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche.

In caso di mancato rispetto degli adempimenti amministrativi e dei termini contrattuali, determinati da comportamenti od omissioni da parte dei soggetti attuatori, i conseguenti maggiori oneri di qualsiasi natura restano a carico dei soggetti stessi.

ARTICOLO 14

Concorso organizzativo

La Regione può fornire la consulenza ed anche l' assistenza tecnico - amministrativa in tutte le fasi di realizzazione delle opere e dei lavori di competenza dei soggetti di cui al precedente articolo 3, anche in coordinamento, mediante apposite convenzioni, con le Province.

La Regione agevola inoltre, mediante la concessione di contributi:

a) la costituzione o il potenziamento di uffici tecnici intercomunali, anche in accordo con quanto disposto dall' articolo 75 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;

b) il convenzionamento dei Comuni singoli od associati e delle Comunità Montane con la Provincia per l' affidamento alla stessa della progettazione e dell' esecuzione di opere pubbliche di interesse comunale o comunitario, ai sensi del 1° comma dell' art. 11 del DL 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131.

ARTICOLO 15

Ammissione ai contributi

Ai sensi dell' articolo 37 bis della legge regionale 56/ 77 e successive modificazioni, è vincolante, per la concessione del contributo, la presentazione da parte del Comune interessato del Programma Operativo delle opere e degli interventi pubblici, nel quale è incluso l' intervento per cui si richiede il finanziamento, con riferimento al Piano pluriennale di cui all' articolo 5.

Per gli altri soggetti di cui all' articolo 3, l' ammissione a contributo avverrà in conformità a leggi e piani di settore secondo le modalità previste nel regolamento di cui al successivo articolo 32.

Il programma Operativo e i suoi aggiornamenti costituiscono a tutti gli effetti domanda di contributo e devono pervenire alla Regione entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno.

L' approvazione dei Programmi di intervento annuali e pluriennali costituisce titolo per l' ammissione ai contributi di cui all' articolo 10 per le opere e gli interventi in essi previsti.

ARTICOLO 16

Adempimenti dei soggetti beneficiari

I soggetti ammessi a contributo devono rispettare, per l'espletamento di tutti gli adempimenti di loro competenza, i termini loro assegnati nei provvedimenti regionali di ammissione e di concessione di contributo.

Qualora i soggetti beneficiari di contributo regionale non provvedano entro i termini previsti per i singoli adempimenti, la Giunta Regionale li diffida ad adempiere assegnando ad essi un ulteriore termine non superiore a 60 giorni.

Scaduto tale termine il contributo è revocato.

ARTICOLO 17

Procedure per l'aggiudicazione dei lavori

Per le procedure di aggiudicazione delle opere e dei lavori pubblici si applicano le norme stabilite dalle leggi vigenti.

La licitazione privata, ai sensi della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce il metodo normale di aggiudicazione degli appalti.

Gli appalti di opere e lavori pubblici di importo superiore a 1 miliardo di lire, ovvero con tempo utile di realizzazione progettuale superiore a 300 giorni, sono aggiudicati in base ai criteri previsti dall'art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584 e successive modificazioni ed integrazioni.

I lavori, assistiti da intervento finanziario regionale, da realizzarsi dai soggetti indicati nell'art. 3 e la cui esecuzione riveste, comunque, carattere di urgenza, possono essere affidati a trattativa privata.

Il carattere di urgenza è decretato dal Presidente della Giunta Regionale, su richiesta degli Enti interessati, previo parere del responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo competente per territorio o del responsabile del Servizio Tecnico a tutela della pubblica incolumità.

In questo caso i lavori devono iniziare entro e non oltre 60 giorni dalla data di dichiarazione di urgenza. In caso contrario la dichiarazione di urgenza decade e la relativa procedura diviene non applicabile.

Gli interventi di pronto soccorso necessari a seguito di calamità naturali sono disciplinati dalla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38.

Possono, altresì, essere affidati con le procedure della trattativa privata i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui ai programmi annuali di intervento d'importo a base d'asta non maggiore di 100 milioni.

Il ricorso alla trattativa privata da parte dei soggetti di cui all'art. 3, può avvenire anche per l'affidamento dei lavori per indagini preliminari sulle opere oggetto della

presente legge.

ARTICOLO 18

Pareri e approvazione progetti

I progetti delle opere di competenza dei soggetti di cui al precedente articolo 3 non sono sottoposti ad alcun parere tecnico previsto dall' articolo 285 del RD 3 marzo 1937, n. 383 e successive modificazioni, nè ad approvazione da parte degli organi dell' Amministrazione Regionale e vengono approvati dai soggetti medesimi, salvo quanto disposto nei commi successivi.

Sono sottoposti al parere del Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo competente per territorio o delle competenti sezioni del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche, i progetti delle opere igienico - sanitarie che per legge devono essere approvati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, nonchè i progetti delle opere degli interventi ricadenti nell' ambito di applicazione del RD 25 luglio 1904, n. 523.

I progetti di sistemazione forestale sono sottoposti al parere del Servizio della forestazione ed economia montana competente per territorio.

I piani ed i programmi di cui agli articoli 5 e 6 individuano i progetti rilevanti o per interesse regionale o per particolari caratteristiche tecniche o per incidenza sull' ambiente naturale, la cui approvazione da parte degli organi competenti è subordinata al parere del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche.

Non occorre parere sui progetti stralciati da progetti esecutivi generali sui quali si è già espresso favorevolmente il Comitato Regionale per le Opere Pubbliche, purchè l' Ente interessato con apposita deliberazione garantisca il rispetto dei requisiti tecnici dell' opera.

I soggetti di cui al precedente articolo 3 hanno facoltà di richiedere che il Comitato Regionale per le Opere Pubbliche si pronunci sui progetti di opere di loro pertinenza.

Il parere viene reso nei termini di cui al successivo art. 25 e non ha carattere vincolante.

Il decreto di approvazione dei progetti di opere da realizzarsi in zone soggette a vincolo idrogeologico costituisce anche autorizzazione ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27.

ARTICOLO 19

Programma dei lavori e revisione prezzi

Il programma di cui all' articolo 1 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, deve essere predisposto per le opere e lavori pubblici di importo a base d' asta superiore a 500 milioni di lire ovvero per quelli con tempo utile di realizzazione progettuale superiore a 300 giorni.

La norma di cui al precedente comma si applica per le opere ed i lavori pubblici da aggiudicarsi, affidarsi o concedersi dopo l' entrata in vigore della presente legge.

Al fine di evitare quanto più possibile il ricorso a finanziamenti suppletivi, i progetti devono comprendere, tra le somme a disposizione dell' Amministrazione, una quota per revisione prezzi da determinarsi sulla base della durata progettuale dei lavori e del prevedibile andamento dei costi considerati.

Per richiedere la revisione prezzi su opere e lavori pubblici, assistiti da contributi regionali, è necessaria la predisposizione congiuntamente al progetto, del programma che definisce lo sviluppo esecutivo dei lavori e determina il riferimento per i computi revisionali.

ARTICOLO 20

Pubblica utilità

L' approvazione dei progetti per l' esecuzione di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico della Regione o degli Enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilità , indifferibilità ed urgenza delle opere stesse.

Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni dall' approvazione del progetto, ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

ARTICOLO 21

Collaudi

Per tutte le opere di competenza dei soggetti di cui all' articolo 3 della presente legge, realizzate con il concorso della Regione e per le quali è previsto l' atto di collaudo, la nomina del collaudatore è disposta dagli Enti medesimi che provvedono altresì all' approvazione degli atti di collaudo.

Per i lavori non eccedenti l' importo di L. 500 milioni, IVA esclusa, ivi compresi quelli eseguiti direttamente dalla Regione, si può prescindere dal formale atto di collaudo, sostituendolo con il certificato del direttore dei lavori che ne attesta la regolare esecuzione. La stazione appaltante può comunque, anche su richiesta dell' Impresa che esegue i lavori, disporre per il formale atto di collaudo per i lavori non eccedenti i 500 milioni.

L' atto di collaudo è , comunque, obbligatorio ove vengano avanzate riserve da parte dell' appaltatore.

ARTICOLO 22

Albo collaudatori

E' istituito uno speciale

Albo dei collaudatori le cui modalità di formazione e di tenuta sono stabilite da apposito regolamento approvato dal Consiglio Regionale.

All' Albo possono essere iscritti, a richiesta:

a) i liberi professionisti, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti professionali;

b) i dipendenti dello Stato, dalla Regione e da Enti pubblici, in possesso dell' abilitazione all' esercizio della professione, in ruolo da almeno cinque anni, anche sulla base di quanto previsto dai rispettivi regolamenti del personale.

Per i collaudi delle opere in conglomerato cementizio

armato, normale e precompresso ed a struttura metallica sono fatti salvi i disposti della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

Titolo Iv

ORGANI CONSULTIVI

ARTICOLO 23

Comitato Regionale per le Opere Pubbliche

E' istituito il Comitato Regionale per le Opere Pubbliche con funzioni consultive e di coordinamento tecnico in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico.

Il Comitato opera presso gli uffici centrali della Regione e resta in carica per la durata della legislatura regionale.

Per lo svolgimento delle funzioni di competenza, il Comitato si avvale delle strutture tecniche regionali, centrali e periferiche.

ARTICOLO 24

Sezioni del Comitato

Il Comitato è articolato in sezioni per settori tipologici di opere e svolge le funzioni consultive previste dalle specifiche leggi regionali di settore, nonché quelle degli altri organi consultivi previsti dalla legislazione statale.

Le competenze di ciascuna sezione, le modalità di organizzazione funzionale delle stesse nonché del Comitato in seduta plenaria, sono definite dal regolamento di attuazione della presente legge.

ARTICOLO 25

Compiti e pareri del Comitato

Il Comitato

Regionale per le Opere Pubbliche nell' ambito delle sue funzioni consultive, esprime parere su:

- 1) il Piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici e i Programmi di intervento annuali e pluriennali;
- 2) i progetti rilevanti o per interesse regionale o per particolari caratteristiche tecniche o per incidenza sull' ambiente naturale, di cui all' articolo 18, secondo comma;
- 3) i progetti sui quali i soggetti di cui all' art. 3 hanno richiesto il parere ai sensi dell' art. 18;
- 4) l' ammissibilità ai contributi suppletivi previsti all' articolo 13;
- 5) le proposte di risoluzioni o rescissioni di contratti per opere finanziate dalla Regione ed a seguito di vertenze sorte con le Imprese in corso d' opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l' esonero da penalità contrattuali;
- 6) ogni altra questione in materia di opere e lavori pubblici richiesta dalla legislazione statale e dagli organi regionali, e dai soggetti attuatori di cui all' art. 3.

I pareri del Comitato Regionale devono essere forniti entro un tempo massimo di 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione relativa completa.

I pareri di cui al punto 1 del presente articolo devono essere forniti entro un termine di 30 giorni.

ARTICOLO 26

Presidenza e organizzazione del Comitato

Il Comitato Regionale per le Opere Pubbliche, costituito con deliberazione del Consiglio Regionale, è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o da un Assessore delegato.

Le sezioni nelle quali si articola il Comitato Regionale

sono presiedute dagli Assessori delegati dal Presidente della Giunta Regionale.

Ai lavori delle sezioni del Comitato possono partecipare tutti gli Assessori regionali interessati alle materie in discussione, con diritto di voto.

E' istituito presso la Giunta Regionale il servizio di segreteria del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche, al fine di assicurare l' organizzazione funzionale e lo svolgimento delle competenze del Comitato stesso.

L' organico di tale servizio sarà definito con legge.

ARTICOLO 27

Composizione delle sezioni del Comitato

Ogni sezione del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche è composta dai seguenti membri effettivi con diritto di voto:

- a) 5 esperti di particolare competenza, nominati dal Consiglio Regionale con voto limitato a tre nominativi;
- b) 4 esperti in rappresentanza dei Comuni, delle Amministrazioni provinciali e delle Comunità Montane di cui 2 designati dalla sezione regionale dell' ANCI, 1 designato dalla sezione regionale del' UPI e 1 dalla delegazione regionale dell' UNCEM;
- c) un rappresentante dell' Unione dell' edilizia del Piemonte e della Valle d' Aosta;
- d) 6 funzionari dell' Amministrazione Regionale, designati dalla Giunta, di cui almeno uno esperto in discipline giuridico - amministrative.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario appartenente all' assessorato cui è affidata la presidenza della sezione del Comitato.

ARTICOLO 28

Funzionamento del Comitato e delle sezioni

Sono invitati a partecipare alle sedute, di volta in volta, quali membri aggiunti per le sole materie di competenza e senza diritto al voto, un funzionario del Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo competente per territorio, ove questi non faccia parte della sezione quale membro effettivo, i funzionari di Enti pubblici ed altri esperti di settori interessati. Qualora ne facciano richiesta al momento della trasmissione degli atti, sono invitati, senza diritto di voto, i rappresentanti degli Enti pubblici e delle Amministrazioni pubbliche interessate agli oggetti posti all' ordine del giorno.

Possono partecipare, senza diritto di voto, i Consiglieri regionali.

I Presidenti del Comitato e delle sezioni nominano i relatori fra i membri effettivi.

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei membri effettivi ed i pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 29

Seduta plenaria e relazione sull' attività del Comitato

Il Comitato è convocato in seduta plenaria dal Presidente della Giunta Regionale o dall' Assessore delegato per questioni di rilevante interesse generale o su richiesta di una delle sezioni, di un Assessore regionale o del Presidente del Consiglio Regionale.

Il Presidente del Comitato presenta annualmente al Consiglio Regionale una relazione sull' attività svolta dalle sezioni del Comitato stesso.

ARTICOLO 30

Compensi dei membri del Comitato

Ai componenti del Comitato, che non siano amministratori o dipendenti regionali, sono riconosciuti per ogni giornata di seduta di Comitato i compensi di cui alla legge 26 luglio 1978, n. 417 e alle leggi regionali vigenti, con i limiti e le modalità ivi previste.

Le spese per il funzionamento del Comitato sono inoltrate trimestralmente dagli interessati alla segreteria del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche stesso e vistate dal Presidente per la successiva liquidazione a norma di legge.

ARTICOLO 31

Banca dati

Tutti i soggetti attuatori di cui all' art. 3 della presente legge devono - entro il 31 dicembre di ogni anno e per ogni contratto di appalto per il quale sia stato approvato il certificato di collaudo o il certificato di regolare ultimazione dei lavori - inviare alla Presidenza della Regione Piemonte, una scheda, predisposta dalla Regione, contenente i seguenti dati:

- a) indicazione delle Ditte aggiudicatrici;
- b) modalità di appalto prescelta;
- c) nome del progettista, nome del direttore dei lavori, nome del collaudatore;
- d) prezzo iniziale dell' appalto, costo finale dell' opera;
- e) numero e importo delle perizie suppletive, con relativa stipulazione di nuovi prezzi;
- f) importo della revisione prezzi;
- g) importo delle riserve iscritte in contabilità ;
- h) interessi pagati e/ o richiesti per ritardi nei pagamenti delle rate di acconto e revisionali;
- i) tempo previsto per l' esecuzione - tempo effettivamente impiegato;
- l) nome delle Ditte subappaltatrici e importi di lavoro da loro eseguito;
- m) per le opere assistite da contributo regionale, il numero della legge che consente il finanziamento dell' opera.

Per contratti d' appalto stipulati dalla Regione, la scheda verrà compilata dai servizi competenti e trasmessa, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla Presidenza della Regione.

I dati verranno pubblicati sul BUR entro il 30 giugno

dell' anno successivo.

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 32

Regolamento di attuazione

Entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale presenta la proposta del Regolamento di attuazione al Consiglio Regionale che lo approva entro i successivi novanta giorni, previa consultazione con gli Enti e organismi interessati.

ARTICOLO 33

Entrata in vigore della presente legge e abrogazione di norme preesistenti

La presente legge si applica a tutte le opere pubbliche e lavori pubblici e di interesse pubblico, ivi compresi quelli per i quali non sia ancora intervenuta l' approvazione dei progetti da parte degli organi regionale già preposti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all' art. 32.

Sino a tale data continuano ad applicarsi le norme di finanziamento, di programmazione, procedurali e di disciplina degli organi consultivi previsti dalle leggi regionali vigenti.

Fatto salvo il disposto del 1° comma, sono abrogate le norme di finanziamento, programmazione, procedurali e di istituzioni di organi consultivi, limitatamente alle competenze ai medesimi attribuite in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico, previste dalle leggi regionali:
- 15 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni

- 9 aprile 1975, n. 21
- 29 aprile 1975, n. 23 e successive modificazioni
- 16 maggio 1975, n. 28 e successive modificazioni
- 4 giugno 1975, n. 46
- 4 giugno 1975, n. 47
- 19 novembre 1975, n. 54
- 11 ottobre 1976, n. 50
- 12 giugno 1978, n. 31
- 29 giugno 1978, n. 38 e successive modificazioni
- 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni
- 19 dicembre 1978, n. 78
- 1 marzo 1979, n. 10
- 31 agosto 1979, n. 56
- 25 febbraio 1980, n. 9 e successive modificazioni
- 6 marzo 1980, n. 11
- 22 maggio 1980, n. 56
- 30 maggio 1980, n. 71
- 19 febbraio 1982, n. 6

e da ogni altra legge regionale nelle materie di cui all' art. 2 del DPR 15 gennaio 1972, n. 8, in contrasto con la presente legge.

ARTICOLO 34

Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti

dall' applicazione della presente legge, si provvede mediante l' istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione del bilancio annuale e pluriennale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino Ufficiale >> della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 marzo 1984